

## STATUTO

### I PORTICI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERCATO SARACENO FO PIAZZA  
MAZZINI 15

Numero REA: FO - 443200

Codice fiscale: 04812110403

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 20-06-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita in forma di società a responsabilità limitata un'impresa sociale denominata "**I PORTICI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**" o in forma abbreviata "**I PORTICI IMPRESA i.s. s.r.l.**".

Art. 2) SEDE

La sede della società è in Mercato Saracena (FC).

Per decisione dei soci possono essere istituite sedi secondarie o trasferire la sede in altro Comune.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali, filiali, uffici), nonché di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La Società non ha scopo di lucro e persegue, mediante l'esercizio in via stabile e principale delle attività di interesse generale di seguito specificate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Società è strumento di promozione del lavoro e luogo di crescita sociale e professionale per le persone, in particolare quelle più svantaggiate.

La Società esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (art.2, lett.i, D.Lgs.112/2017);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (art.2, lett.d, D.Lgs.112/2017);

c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 112/2017; (art.2, lett.n, D.Lgs.112/2017);

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; (art.2, lett.l, D.Lgs.112/2017);

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (art.2, lett.f, D.Lgs.112/2017)

f) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti in misura non inferiore al

Allegato "A"  
al n. 32328  
di raccolta

settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; (art.2, lett.m, D.Lgs.112/2017)

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (art.2, lett.r, D.Lgs.112/2017).

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, le attività di interesse generale saranno esercitate mediante:

- la gestione di bar, caffè storici, ristoranti, agriturismi, tavole calde, **gelaterie**, **pubs**, stabilimenti balneari e in generale locali per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande;

- la promozione e l'organizzazione di eventi a carattere ricettivo, quali concerti, feste, convegni, incontri culturali, serate di intrattenimento ed iniziative solidali, corsi di degustazione enogastronomica.

In via strumentale la società potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie necessarie, e prestare garanzie sia reali sia personali.

La società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre società o enti, sia in Italia sia all'estero, che svolgano attività o perseguano finalità complementari, affini o connesse alla propria, non potendo tuttavia assumere il controllo di società o altri enti a scopo di lucro.

Per l'esercizio delle sue attività la società potrà avvalersi di volontari, nei limiti, anche numerici, previsti nell'art.13 del D.lgs. 112/2017.

La società, e per essa l'organo amministrativo, deve tenere un apposito registro dei volontari e deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa sociale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4) DURATA

La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

## TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI.

Il capitale sociale è fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila/00).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento. Le partecipazioni so-

no divisibili.

Salvo quanto di seguito previsto, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti.

I diritti particolari possono essere concessi a termine iniziale o finale, o ad efficacia subordinata a condizione sospensiva o risolutiva.

I diritti particolari sono personali, possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Ai fini del presente statuto sono Soci Fondatori, titolari di diritti particolari:

- AMICI DI CASA INSIEME ODV, con sede a Mercato Saraceno;
- CUCINE POPOLARI CESENA ODV, con sede a Cesena.

Il diritto particolare personale dei Soci Fondatori si estingue in caso di cessione integrale, per atto fra vivi, della partecipazione del socio che ne è titolare; in caso di cessione parziale, per atto fra vivi, della partecipazione sociale, o di costituzione di diritti reali di godimento sulla stessa, il socio che ne è titolare conserva il diritto particolare suddetto.

#### Art. 6) OPERAZIONI SUL CAPITALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Deve essere decisa all'unanimità dai Soci Fondatori l'offerta di quote di nuova emissione a terzi, anche a seguito del mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte di uno o più soci.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

#### Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate e nel rispetto delle

leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. In ogni caso gli interessi passivi eventualmente convenuti non possono essere superiori a quanto previsto nell'art.3, secondo comma, lett.f) D.Lgs.112/2017.

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

#### Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

##### a) Disciplina generale

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, è considerato Trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità delle partecipazioni sociali e/o di diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita e la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione che avvenga nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata delle partecipazioni sociali, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, la successione o altri trasferimenti *mortis causa*, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il cedente dovrà indicare espressamente un prezzo di cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di tale indicazione il trasferimento potrà avvenire ad un prezzo determinato in conformità a quanto previsto nell'art.3, terzo comma, lett.A) del D.Lgs. 112/2017.

Le Partecipazioni Sociali non possono essere date in garanzia o pegno.

##### b) Diritto di gradimento dei Soci Fondatori.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto fra vivi previo gradimento dei Soci Fondatori qualora l'acquirente sia soggetto estraneo alla compagine sociale. Se l'acquirente partecipa già alla compagine sociale si applica solo la disciplina del diritto di prelazione.

Il socio che intenda trasferire la sua partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione. L'organo amministrativo provvederà a convocare i fondatori

che devono deliberare all'unanimità sul gradimento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire in tutto o in parte la partecipazione, i Soci Fondatori dovranno indicarne, entro il termine sopra indicato, altro gradito all'unanimità, disponibile ad acquistare la partecipazione a parità di prezzo e condizioni, salvo che un altro socio non abbia comunicato la volontà di esercitare il diritto di prelazione.

In caso di mancata comunicazione del gradimento o di mancata indicazione di un terzo disponibile ad acquistare la partecipazione a parità di prezzo e condizioni, e di mancato esercizio del diritto di prelazione di seguito disciplinato entro il termine sopra indicato, il socio cedente avrà diritto di recesso.

c) Diritto di prelazione

Contestualmente alla convocazione dei Soci Fondatori per l'espressione del gradimento, l'organo amministrativo deve dare comunicazione a tutti i soci delle condizioni di cessione al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Entro il termine per la manifestazione del gradimento tutti i soci possono esercitare il diritto di prelazione con qualsiasi mezzo assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento spedito all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ne dovrà dare comunicazione al socio cedente entro il termine previsto per la manifestazione del gradimento, con qualsiasi mezzo assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il diritto di prelazione si esercita per il medesimo diritto e sull'intera partecipazione o parte di partecipazione che il socio intende cedere, a parità di prezzo e di condizioni, salvo quanto sopra previsto nel punto a) Disciplina Generale in caso di trasferimento senza corrispettivo o con corrispettivo infungibile.

Se più soci esercitano il diritto di prelazione, gli stessi potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in vendita in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute. In caso di concessione del gradimento e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, la cessione da parte del socio cedente dovrà avvenire entro due mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, decorsi i quali senza che la cessione sia avvenuta sarà necessario procedere ad una nuova denuntiatio.

In caso di violazione delle modalità previste nel presente articolo per la cessione delle partecipazioni, l'atto di trasferimento sarà considerato inefficace verso la società.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

#### Art. 10) RECESSO DEL SOCIO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

#### Art. 11) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con A.R. o P.E.C., inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, o dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 2 del D. Lgs.112/2017, al netto delle perdite, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lett.a) D.Lgs.112/2017.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. o P.E.C. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

### TITOLO III

#### DECISIONI DEI SOCI

#### Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Salvo quanto previsto nell'art.11, comma 4, lett. b) D.lgs.112/2017, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art.

2480 c.c.;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) l'approvazione dei regolamenti proposti dall'organo amministrativo ai sensi del seguente art. 24;

7) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione interna, compreso l'eventuale regolamento assembleare;

8) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Nei casi previsti dall'art.11, comma 4, lett. b) D.Lgs 112/2017 un componente dell'organo amministrativo e un componente dell'organo di controllo devono essere nominati dai lavoratori secondo quanto previsto nel successivo art. 24.

Spetta inoltre ai soci, riuniti in assemblea:

- approvare gli indirizzi programmatici fondamentali cui deve conformarsi l'attività dell'impresa sociale;
- determinare i compensi spettanti ai componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, del Presidente e del Vice presidente nei limiti e per gli effetti stabiliti nell'art.3 D.lgs.112/2017.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono adottate mediante deliberazione assembleare e non mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.

All'assemblea dei soci convocata per l'approvazione dei regolamenti di cui all'art.24 del presente statuto e l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale partecipano i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, ai sensi di quanto previsto nell'art.11, comma 4, D.Lgs.112/2017.

A tal fine, l'organo amministrativo promuove la nomina di rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, anche con metodo referendario, in misura di almeno uno per categoria, in conformità a quanto previsto in apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art.24 del presente statuto.

I rappresentanti dei lavoratori e degli utenti devono essere convocati per partecipare senza diritto di voto alle assemblee negli stessi termini previsti per la convocazione dei soci, e con le medesime modalità.

I rappresentanti degli utenti o dei lavoratori avranno diritto di parola nelle assemblee e dovranno essere consultati preventivamente qualora l'assemblea sia convocata per deliberare nelle materie previste nell'allegato 1, Paragrafo 2, punto c, del D.M. 7 settembre 2021 (G.U. 237 del 4 ottobre 2021).

Art.13) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè nel territorio della Provincia di Forlì - Cesena.

La convocazione dell'assemblea è fatta ai soci:

- mediante lettera raccomandata spedita otto giorni prima all'indirizzo risultante dal registro delle imprese;
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo notificato alla società, o mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ricevuto dai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 c.c., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano di età.

Qualora il socio o i soci legittimati intendano provvedere alla convocazione diretta dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 primo comma del presente statuto, dovranno adottare una delle forme suddette ed inviare la comunicazione, con le medesime modalità, anche ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonchè le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione devono essere conservati dalla società.

La società può consentire, con l'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Nell'avviso di convocazione, l'organo amministrativo può stabilire che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'assemblea totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica, alle condizioni previste nel presente articolo 13.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

Nessuno può rappresentare in assemblea più di un socio.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o dall'ammi-

nistratore unico, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori o l'organo di controllo sono stati informati della riunione.

#### Art.14) QUOZIENTI DECISIONALI

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 12 dei presenti patti sociali, con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge.

Le modalità di espressione del voto in sede assembleare sono decise dal Presidente dell'assemblea, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'identificazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano.

### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

#### Art.15) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico, salvo quanto di seguito previsto, o da una pluralità di amministratori fino ad un massimo di cinque.

Non può essere nominato un amministratore unico nei casi previsti dall'art.11, comma 4, lett.b) D.Lgs.112/2017.

In caso di pluralità di amministratori, i soci, con la decisione di nomina, stabiliranno se la stessa spetta loro disgiuntamente e/o congiuntamente o se quelle stesse persone formeranno un Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto nell'art.11, quarto comma, lett.b) del D.lgs. 112/2017 e nel successivo art.24, con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono inoltre: il numero degli stessi, le modalità di esercizio del potere di amministrazione e della rappresentanza, la struttura dell'or-

gano amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Ricorrendo le condizioni previste nell'art.11, quarto comma, lett.b) del D.lgs. 112/2017, l'amministrazione della società è attribuita ad un Consiglio di Amministrazione; pertanto, verificandosi le condizioni previste nell'art.11, quarto comma, lett.b) del D.lgs. 112/2017, qualora non sia in carica un consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo decade e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio per nominare un consiglio di amministrazione; qualora sia in carica un consiglio di amministrazione, dovrà essere attivata senza indugio la procedura prevista nei regolamenti aziendali per integrare il numero dei consiglieri con un componente nominato ai sensi del successivo art.24.

In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., sono di competenza del consiglio di amministrazione, salvo il caso in cui sia nominato un amministratore unico.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge, dell'art. 12) dei presenti patti sociali e dell'atto di nomina.

Pertanto, a titolo esemplificativo, l'organo amministrativo avrà facoltà di transigere e compromettere, deliberare sulle liti attive e passive, acquistare e vendere, permutare e conferire beni immobili, consentire iscrizioni cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario: accendere fidi bancari e mutui ipotecari; concedere fideiussioni.

Spetta all'organo amministrativo predisporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in o parte, a uno o più dei propri membri, ad esclusione della predisposizione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

#### ART. 16) NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Ai sensi dell'art.7, terzo comma, del D.lgs.112/2017, l'assunzione e la conservazione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Possono essere nominati amministratori:

- coloro che abbiano comprovata esperienza nella gestione amministrativa di società o enti, o nei settori economici nei quali deve operare la società in attuazione dell'oggetto sociale;
- iscritti agli Albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del

lavoro.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- coloro che rappresentano società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- coloro che abbiamo rivestito nei cinque anni precedenti il ruolo di amministratore presso società che siano state dichiarate fallite;
- coloro che abbiamo procedimenti in corso o carichi pendenti per reati finanziari o contro il patrimonio;
- coloro che intrattengono rapporti d'affari con la società anche indirettamente, ossia tramite società di cui detengono il controllo o in cui detengono il controllo o siano amministratori il coniuge o i familiari e gli affini entro il terzo grado.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina e salvo decisione dei soci di prevedere che la carica è a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli art. 2385 et 2386 c.c., nel rispetto dei requisiti soggettivi sopra previsti.

Qualora cessi il componente del consiglio di amministrazione nominato dai lavoratori, gli amministratori in carica devono attivare senza indugio la procedura secondo quanto previsto nel successivo art. 24.

In ogni caso, gli amministratori nominati in sostituzione dell'amministratore cessato restano in carica fino a scadenza naturale del consiglio di amministrazione di cui chiamati a far parte.

#### Art.17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora siano nominati più amministratori, gli stessi nomineranno fra loro il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Gli amministratori potranno altresì nominare fra loro un Vice Presidente, che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo Statuto, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia.

Alla convocazione del Consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominato, l'organo di controllo mediante posta

elettronica certificata, all'indirizzo comunicato ai sensi di legge dal consigliere agli effetti della carica o con qualunque mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno due giorni prima.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove esistente. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. La procedura è valida a condizione che tutti gli amministratori abbiano ricevuto la comunicazione.

ART. 18) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI E POLIZZA ASSICURATIVA  
Nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs.112/2017, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

L'assemblea ha anche facoltà di deliberare l'accensione di una polizza di assicurazione del rischio connesso alla responsabilità da gestione sociale in favore degli amministratori.

Art. 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai consiglieri di amministrazione delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione;

- a ciascuno degli amministratori, disgiuntamente e/o congiuntamente, in conformità al modello organizzativo prescelto per la gestione della società ai sensi degli artt. 2257 et 2258 c.c..

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

#### Art. 20) DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I professionisti di cui il socio intende avvalersi dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori, o nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'Albo degli Avvocati, o in altri albi, elenchi o associazioni professionali.

A tal fine, il socio che intende esercitare i diritti sopra specificati dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione comunicazione scritta via PEC o mediante raccomandata, indicando il nominativo dei professionisti da cui intende farsi assistere e il loro numero di iscrizione nell'albo professionale.

Gli amministratori dovranno consentire l'esercizio dei diritti indicati entro giorni otto dalla data in cui è pervenuta la richiesta del socio, comunicando per iscritto, entro giorni tre da tale data, il giorno e l'ora in cui si potrà dar inizio all'esercizio dei diritti. L'orario dovrà essere all'interno di quelli normalmente praticati per l'esercizio dell'attività professionale.

Con la medesima comunicazione gli amministratori specificheranno anche chi sarà la persona cui il socio e i suoi professionisti dovranno rivolgersi per accedere alla documentazione o per eventuali richieste.

Il socio richiedente e i suoi professionisti di fiducia dovranno sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite, nonché una dichiarazione in cui si obbligano a non divulgare o utilizzare a fini concorrenziali le medesime informazioni.

Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti del socio gli amministratori dovranno predisporre un apposito locale in cui rendere reperibile ed analizzabile la documentazione richiesta.

#### ART. 21) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017.

Salvo quanto previsto nell'art.24 e nell'art.11, quarto comma, lett.b) del D.lgs. 112/2017, Per decisione dei soci le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate:

1 - la sola funzione di controllo ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

2 - sia la funzione di controllo che quella di Revisore, salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art.11, quarto comma, lett.b) del D.lgs. 112/2017 il controllo è affidato al Collegio Sindacale. Qualora sia in carica un Sindaco Unico, al verificarsi delle condizioni di cui alla norma richiamata si intende decaduto, al fine di consentire la nomina del Collegio Sindacale ai sensi di legge.

#### TITOLO V BILANCIO E UTILI

##### Art. 22) BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Inoltre, ai sensi ed in conformità di quanto previsto nell'art.9, secondo comma, del D.Lgs. 112/2017, la società deve approvare e pubblicare il bilancio sociale.

##### Art. 23) UTILI

I soci possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili ai soci, ai sensi e nei limiti di quanto previsto nell'art.3, terzo comma, lett. a), del D.lgs.112/2017.

La restante parte degli utili risultanti dal bilancio, e comunque gli utili non destinati ai sensi dell'art.3, terzo comma, lett.a) del D.Lgs.112/2017 sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Al di fuori di quanto previsto nell'art. terzo comma, lett. a), del D.lgs.112/2017, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque de-

nominati, nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, e altri componenti di organi sociali.

Per distribuzione indiretta di utili si intende quella prevista dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs.112/2017.

#### TITOLO VI

##### COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

##### E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

#### ART. 24) REGOLAMENTI AZIENDALI

Devono essere predisposti a cura dell'organo amministrativo regolamenti aziendali in cui siano previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale. I regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.

In particolare, tramite regolamento dovrà essere disciplinata la nomina da parte dei lavoratori di un componente dell'organo amministrativo e di un componente dell'organo di controllo, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art.11, quarto comma, lett. b) del D.lgs. 112/2017.

#### Art. 25) MODALITA' DI COINVOLGIMENTO

L'organo amministrativo informa i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale con cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta si verificano variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, in conformità alle linee guida previste dal DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 settembre 2021, pubblicato in GU n.237 del 4/10/2021.

La società disciplina con apposito regolamento le modalità di informazione, anche attraverso strumenti telematici e informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato, in conformità alle linee guida previste DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 settembre 2021, pubblicato in GU n.237 del 4/10/2021, e dei provvedimenti normativi e/o amministrativi successivi.

Nello stesso modo la consultazione dei lavoratori e degli utenti, deve essere disciplinata in apposito regolamento ed in conformità al DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 settembre 2021, pubblicato in GU n.237 del 4/10/2021; la consultazione dovrà rispondere ai canoni della regolarità, intesa come stabilità della stessa nel tempo, e dell'effettività, intesa come concreta idoneità della stessa a promuovere la partecipazione dei lavoratori e degli utenti.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 26) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lett. a) D.Lgs.112/2017 è devoluto ad altri enti del Terzo Settore in conformità a quanto previsto nell'art.12, comma 5, D.Lgs.112/2017. I liquidatori notificano a tale fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita impresa sociale.

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE.

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate all'indirizzo di posta elettronica che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel

libro dei soci, se istituito.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

La società deve istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili i documenti sociali previsti dalla legge.

Inoltre, gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili ai soci tramite il sito tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi. Per accedere ai documenti riservati ai soci la società può creare un'apposita sezione del sito a cui i soli soci possono accedere tramite password.

Art. 28) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del D.Lgs. 112/2017, poi quelle del D.lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed infine, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017.

Firmato: Stefano Montalti

Firmato: Oriana Casadei

Firmato: Marco Maltoni Notaio

19 di 19